Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 5976

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Relatore

Dott. GRECA ZONCU Maria - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Kh.Be. nato in Marocco il (Omissis) (CUI (Omissis));

avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta del 26/01/2026, corretto con decreto del 27 gennaio 2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETIA CENICCOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Giudice di pace di Caltanissetta convalidava, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, il trattenimento 'primario' di Kh.Be. (di nazionalità marocchina) presso il C.P.R. di Caltanissetta, disposto dal Questore di Agrigento con decreto prot. n. (Omissis) del 22 gennaio 2026 a seguito del provvedimento di respingimento emesso, nei confronti del medesimo, dallo stesso Questore nello stesso giorno a norma dell'art. 10, comma 2-ter, D.Lgs. 286/98.

1.1. In data 27 gennaio 2026 il Giudice di pace, a seguito della richiesta di correzione del provvedimento sopra indicato avanzata dalla Questura di Agrigento, provvedeva 'de plano' alla correzione del proprio decreto, nel senso che la convalida doveva intendersi riferita al trattenimento n. (Omissis) emesso dal citato Questore il giorno 23 gennaio 2026.

1.2. Detta richiesta era fondata sulla circostanza che il trattenimento del 22 gennaio 2026 era stato sospeso in autotutela il giorno successivo dal Questore di Agrigento, poiché in esso non erano stati adeguatamente esposti

alcuni dei presupposti di legge; pertanto, il 23 gennaio 2023 lo stesso Questore aveva emesso un nuovo decreto di respingimento ed un nuovo decreto di trattenimento del quale era stata chiesta la convalida al Giudice di pace di Caltanissetta nel termine di 48 ore. Nonostante ciò, il Giudice di pace aveva convalidato il precedente trattenimento del 22 gennaio 2026, di talché era sorta la necessità della correzione.

1.3. Il decreto di convalida riteneva sussistenti le condizioni legittimanti il trattenimento, essendo il cittadino extracomunitario privo di passaporto e di documento equipollente.

2. Avverso detto provvedimento Kh.Be., per mezzo dell'avv. Antonella Macaluso, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc., la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 del codice di rito con riferimento agli artt. 14 D.Lgs. 286/98 e 13 Cost. con la conseguente nullità del procedimento e del decreto di correzione in quanto emesso 'de plano' senza il contraddittorio tra le parti.

Al riguardo evidenzia che la correzione effettuata dal Giudice di pace non ha riguardato un mero errore di calcolo o di trascrizione dato che con essa è stato mutato l'oggetto della convalida facendo riferimento ad un provvedimento di trattenimento distinto da quello convalidato il giorno 26 gennaio 2026 che, in realtà, era ormai privo di effetti essendo stato già revocato in sede di autotutela. Inoltre, il secondo decreto di trattenimento (quello corretto) è stato convalidato oltre i termini perentori di legge, con la conseguente perdita di ogni efficacia. In sostanza, secondo la difesa, con la correzione è stata effettuata una convalida postuma e retroattiva, disposta in violazione dei termini perentori posti a presidio della libertà personale dall'art. 13 Cost.

2.2. Con il secondo motivo Kh.Be. deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 14, commi 1 e 1 -bis, D.Lgs. 286/98, 13 e 111 Cost. con la conseguente nullità del provvedimento impugnato per motivazione inesistente e/o apparente. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulle varie eccezioni sollevate dalla difesa nel corso della udienza di convalida e tutte riportate nel relativo verbale di udienza, decidendo invece su eccezioni mai poste e non oggetto del presente procedimento.

3. L'avv. Ilia Massarelli dell'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell'Interno e la Questura di Caltanissetta, memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. Il primo motivo è infondato; infatti, nella richiesta di convalida avanzata dalla Questura di Caltanissetta il giorno 24 gennaio 2026 era stato ricostruito il susseguirsi dei provvedimenti di respingimento e di trattenimento riguardanti l'odierno ricorrente, con la precisazione i provvedimenti del 22 gennaio 2026 erano stati revocati il giorno successivo e che, contestualmente alla revoca, erano stati emessi altri due provvedimenti in data 23 gennaio 2026 contenenti i requisiti di legge assenti nei primi.

2.1. La richiesta di convalida, quindi, era stata specificamente riferita al provvedimento di trattenimento del 23 gennaio 2026. Di conseguenza, le parti che hanno partecipato al procedimento davanti al Giudice di pace erano a conoscenza che l'oggetto della richiesta del Questore era il provvedimento del 23 gennaio 2026 e che ad esso deve intendersi riferita anche la convalida, nella quale - per mero errore materiale - viene indicato quello del 22 gennaio 2026.

2.2. Per tale ragione deve quindi ritenersi legittima la correzione disposta 'de plano' in data 27 gennaio 2026, poiché essa non ha determinato alcuna modifica sostanziale del provvedimento di convalida corretto, con la conseguente infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente sul punto. Infatti, l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale, che nel caso di specie non è avvenuto non essendo intervenuta alcuna modifica sostanziale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219 - 01).

3. Al contrario il secondo motivo è fondato; invero, deve ricordarsi che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del Giudice di pace o della Corte d'Appello (nelle ipotesi di rispettiva competenza), limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa anche la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"/ter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362 - 03). Deve, infatti, tenersi conto che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

3.1. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate convalide o proroghe di trattenimenti non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida del trattenimento 'primario' o della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Z. contro M., Rv. 653101 - 01).

3.2. Ciò posto si rileva che, come lamentato dal ricorrente, il Giudice di pace ha effettivamente omesso di esaminare e di rispondere alle numerose eccezioni sollevate dalla difesa nel corso della udienza di convalida, tutte riportate nel relativo verbale di udienza. Nello specifico il difensore aveva evidenziato la violazione del diritto di difesa; la detenzione patita senza titolo da Kh.Be. nella giornata del 23 gennaio 2026, a seguito della revoca del primo trattenimento e prima della notifica del secondo con la conseguente violazione dell'art. 13 Cost.; la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto; la insussistenza delle condizioni per il trattenimento quale il pericolo di fuga stante il possesso del passaporto da parte del cittadino extracomunitario.

3.3. Orbene, il Giudice di pace non ha fornito alcuna risposta alle sopra indicate deduzione difensive, richiamando altre eccezioni ritenute infondate (quali la mancata attestazione di conformità del decreto di espulsione/trattenimento e la mancanza delle condizioni per applicare misure alternative al trattenimento) in realtà mai poste dalla difesa dell'odierno ricorrente.

3.4. Inoltre, il Giudice di pace ha evidenziato circostanze del tutto divergenti da quanto sostenuto nello stesso provvedimento di trattenimento segnalando il mancato possesso del passaporto, laddove l'odierno ricorrente risulta (per come emerge dal decreto di trattenimento) in possesso di un passaporto marocchino con scadenza al 4 settembre 2028; ne consegue che il pericolo di fuga è stato erroneamente valutato senza tenere conto di tale significativa circostanza. Da ultimo il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla "necessità di prestare soccorso allo straniero" appare del tutto inconferente ai fini del trattenimento, dato che essa assume rilievo ai fini della legittimità del provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 286 del 1998.

3.5. La decisione oggetto del presente ricorso, pertanto, è affetta dal vizio di omessa motivazione non essendo stata data alcuna risposta alle numerose eccezioni sollevate alla udienza di convalida e non risultando nemmeno che detta risposta sia stata fornita in modo implicito mancando alcun riferimento ad esse, anche indiretto, da parte del Giudice di pace.

4. Quanto alle conseguenze della omessa motivazione sopra riscontrata, il Collegio osserva che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio; invero, non potendo la convalida del trattenimento più essere validamente rinnovata - essendo ormai spirato il termine perentorio previsto dalla legge a pena di inefficacia del provvedimento stesso - gli effetti dell'annullamento non possono che essere quelli sopra indicati.

4.1. Infatti, nelle situazioni caratterizzate dal vizio di motivazione il rinvio ha, per usare una terminologia più diffusa nella dottrina processuale civilistica, un carattere tipicamente 'restitutorio'; espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del verificarsi del vizio.

4.2. Al contrario, quando detto 'riposizionamento' è precluso, come nel caso in esame, da una decadenza esplicitamente prevista per la scadenza di termini per la convalida e dalla omessa motivazione, la rilevazione del vizio determina inevitabilmente un annullamento senza rinvio. Una situazione di questo tipo è stata ravvisata in Sezioni Unite Gattellaro, rispetto ad una ipotesi di nullità, derivante dall' omesso rispetto dei diritti di difesa e quindi inficiante in radice il passaggio del giudice all'esame del merito, del provvedimento di proroga di una misura cautelare, che poteva essere mantenuta in vita solo da un positivo provvedimento di proroga tempestivamente assunto; negli stessi termini hanno argomentato anche Sezioni Unite Spinelli (nella materia, assimilabile alla presente, della convalida del provvedimento questorile di divieto di assistere a manifestazioni sportive) escludendo l'annullamento senza rinvio nella ipotesi dei vizi motivazionali, ma non per quella della omessa motivazione come verificatasi nella fattispecie in esame (cfr., in particolare, pagg. 13 e ss. di detta sentenza).

5. Per le ragioni sopra illustrate il decreto impugnato (come sopra corretto) deve essere annullato senza rinvio, con la comunicazione della presente sentenza al Questore di Agrigento per gli adempimenti di sua competenza, avendo disposto il trattenimento la cui efficacia è cessata a seguito del presente annullamento. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Si comunichi al Questore di Agrigento per gli adempimenti conseguenti.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.